


Palermo, 30 DIC. 2010



REGIONE SICILIANA  
C/O ASS. REG.  
DELL'ISTRUZIONE E DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  
VIA IMPERATORE FEDERICO 50  
90100 PALERMO (PA)

Prot. 84564

**OGGETTO: Interpello 920-261/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
REGIONE SICILIANA  
Codice Fiscale 80012000826 Partita IVA 02711070827  
Istanza presentata il 05/11/2010**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10-bis del DLgs n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha chiesto di conoscere se i compensi erogati a consulenti esterni (professionisti esterni all'amministrazione regionale) debbano concorrere o meno alla formazione della base imponibile IRAP.

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Amministrazione interpellante non fornisce alcuna soluzione.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dall'art. 10-bis del D. Lgs 446/1997 le amministrazioni pubbliche, tra le quali rientrano anche le amministrazioni regionali, che non esercitano attività commerciale, determinano la base imponibile IRAP secondo il cd. metodo retributivo.

A tal fine infatti, il citato art. 10 bis dispone che *"Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) [poi, articolo 47, comma 1, lettera c-bis), n.d.r.], nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico"*.

In sintesi, quindi, concorrono alla formazione della base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente, i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (ivi incluse le collaborazioni a progetto), gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel silenzio della legge, che non specifica nulla in ordine ai compensi corrisposti per l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo professionale, si deve ritenere che tali somme non concorrano alla formazione della base imponibile del tributo.

Per gli stessi motivi quindi, appare evidente che non concorrano alla formazione della base imponibile dell'IRAP neanche gli importi corrisposti a consulenti esterni che svolgano attività professionale, ovvero soggetti titolari di partita IVA per i quali sono previsti appositi adempimenti fiscali ai fini dell'imposta regionale sulle attività

produttive.

In ragione di ciò, ai fini di che trattasi, si deve ritenere che le somme corrisposte a consulenti esterni, titolari di partita IVA, non concorrano alla formazione della base imponibile IRAP ex art. 10 bis del D.lgs 446/4997.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Dott. Castrenze Giamportone**

  
IL DIRETTORE REGIONALE f.f.  
*Dott. Francesco Filippo Tregano*